



CITTA' DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

Ordinanza N.
Data di registrazione

54
20/06/2025

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA DISTRIBUITA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 20 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2025

IL SINDACO

PREMESSO

- che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
- che nonostante le precipitazioni primaverili abbiano in parte attenuato la crisi idrica esistente, le piogge negli ultimi 12 mesi sono comunque risultate in diminuzione rispetto all'andamento storico;

RILEVATO che nel periodo estivo la richiesta di acqua aumenta sensibilmente, soprattutto durante le ore diurne e che viene sempre con maggiore frequenza lamentata la carenza di acqua nelle abitazioni poste ai piani superiori degli edifici;

CONSIDERATO che tali carenze sono dovute principalmente a usi impropri e non indispensabili, quali innaffiamento di giardini, orti anche mediante impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse;

VISTA la nota della Società TALETE Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, acquisita in atti con Prot. n. 8491/2025, con la quale viene comunicata una riduzione di portata dei punti di approvvigionamento idrico più sensibili e contestuale richiesta di emissione di apposita ordinanza finalizzata a limitare gli usi impropri dell'acqua;

RITENUTO doveroso salvaguardare l'economia della risorsa idrica estratta dal sottosuolo e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce quindi un bene prezioso e limitato, mediante l'adozione di apposita ordinanza per la limitazione del consumo dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale, nel periodo estivo;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio garantendo innanzitutto l'approvvigionamento domestico e igienico - sanitario;

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge 689/81 relativamente alla determinazione delle sanzioni;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

dalle ore 04:00 alle ore 23:00,

nel periodo decorrente dal 20 Giugno al 30 Settembre 2025



CITTA' DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

È VIETATO

UTILIZZARE L'ACQUA DISTRIBUITA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER:

- irrigazione di orti, innaffiatura di giardini e vasi ornamentali, lavaggio di terrazzi, spazi e aree private, automezzi con sistemi domestici e ricambiare l'acqua nelle piscine ad uso privato. Rientra nella limitazione l'irrigazione di campi da calcio, giardini e parchi pubblici, nonché il ricambio dell'acqua della piscina comunale, fatte salve eventuali deroghe;
- attingere da fontane pubbliche acqua per una quantità superiore a 30 litri.

Si raccomanda, anche negli orari non soggetti a limitazione, di non abusare delle risorse idriche, limitando il consumo di acqua allo stretto necessario.

Inoltre, qualora si dovessero verificare situazioni di riduzione dei livelli idrici dei serbatoi comunali, tali da determinare una carenza idrica diffusa sul territorio, l'Ente si riserva di emettere un ulteriore divieto assoluto di utilizzo dell'acqua, consentendone il solo utilizzo per l'igiene personale, pulizia della casa, lavaggio stoviglie e consumo umano.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

A carico dei trasgressori sarà applicata una sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi degli art. 10 e 16 della Legge 689/81, senza pregiudizio dell'azione penale.

Inoltre, si rammenta che l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra reato di furto aggravato e non già la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, art. 23, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 241/90, si informa che il RUP è il Responsabile del Settore V - Polizia Locale, Vice Commissario Aggiunto Dott. Sergio LUZZITELLI.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, alternativamente al Capo di Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

NOTIFICA

la presente ordinanza:

- al Gestore della rete distributiva dell'acquedotto pubblico:
TALETE SpA, Via Gargana n. 34 01100 – Viterbo;
- al Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;



CITTA' DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

COMUNICA

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune di Capranica www.comune.capranica.vt.it e sui sistemi telematici dell'Ente, nonché affissa nella aree interessate.
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Capo di Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Sindaco
NOCCHI PIETRO / InfoCamere S.C.p.A.